

Pubblicato il 15/03/2017

**N. 01224/2017 REG.PROV.CAU.**

**N. 02422/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 2422 del 2017, proposto da:  
Caa Copagri S.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso  
dagli avvocati Stefano Viti, Michele Mirengi, con domicilio eletto presso lo studio  
Stefano Viti in Roma, viale Bruno Buozzi 32;

***contro***

Regione Lazio, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non  
costituiti in giudizio;

***nei confronti di***

Agea Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della determinazione 6 marzo 2017, n. G02639 con la quale la Regione Lazio:

- ha revocato l'autorizzazione, di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 1647/2002, all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola concessa a CAA COPAGRI S.r.l. e alle società di servizi di cui esso si avvale per lo svolgimento dell'attività di cui al d.m. 27 marzo 2008;

- ha disabilitato le sedi operative ad esso afferenti riportate nell'Allegato n.1 alla determinazione impugnata;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi la Determinazione 8 marzo 2017 protocollo n. 156 con la quale è stata comunicata alla società ricorrente la revoca dell'autorizzazione, il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, la Deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2008, n. 725, la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008, la Determinazione n. A6216 del 20 giugno 2011, la Deliberazione della Giunta Regionale n.136 del 31 marzo 2016, la Determinazione n. A03126/2012 e le successive determinazioni di rettifica n. A07325 del 2012 e n. A09511 del 2012, la Circolare del Ministero dell'Agricoltura 13 maggio 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato, avuto anche riguardo alla particolare complessità della sequenza procedimentale che ha condotto alle avverse determinazioni, che la soluzione interinale più adeguata sembra essere quella che consenta di pervenire alla definizione in sede collegiale della questione cautelare re adhuc integra

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende l'esecuzione degli atti impugnati per quanto di interesse di parte ricorrente.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11 aprile 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 marzo 2017.

**Il Presidente**  
**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO